



Città di LONATO del GARDA
Provincia di Brescia

AREA AMMINISTRATIVA - Commercio

ORDINANZA SINDACALE
n.403 del 11/11/2020

OGGETTO: ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEL MERCATO (GIOVEDI' MATTINO) E DEL COMMERCIO SU POSTEGGI ISOLATI (GIOVEDI' POMERIGGIO) LIMITATAMENTE AL SETTORE NON ALIMENTARE IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS

IL SINDACO

VISTO l'andamento dell'emergenza sanitaria Covid-19 a livello nazionale e, in particolare, regionale;

VISTO il DPCM 3 novembre 2020, contenente le indicazioni urgenti atte a far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID -19;

TENUTO CONTO che l'art. 3 del DPCM sopra richiamato, rubricato "Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto", al comma 4 lettera b) prevede che *"sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari"*;

Vista l'Ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020 che colloca la Lombardia fra le aree "scenario di tipo 4" e con un livello di rischio "alto";

VISTA pertanto la necessità - per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica - di disporre la sospensione del mercato del giovedì mattina ed il commercio su posteggi isolati, fatta eccezione per i banchi che vendono prodotti alimentari;

VISTA la necessità di unificare in un'unica zona, individuata in Piazza Matteotti e nell'adiacente Via Repubblica, gli operatori del mercato del settore alimentare;

CONSIDERATA pertanto la necessità di spostare temporaneamente il posteggio n. 39 da Piazza Vittorio Emanuele II a Via Repubblica;

ATTESO CHE lo svolgimento, anche parziale, dei mercati scoperti per la vendita di prodotti alimentari è condizionata al rispetto di alcune inderogabili condizioni, che comportano l'adozione di misure di particolare impatto sull'organizzazione e sul regolare svolgimento della manifestazione mercatale;

RITENUTO di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile ed urgente configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini;

VISTO l'art. 50 comma 5° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;

ORDINA

- sino all'entrata in vigore di disposizioni nazionali e/o regionali che consentano il regolare svolgimento del mercato, per i motivi descritti in narrativa:

- **LA SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE** del giovedì mattina di Lonato del Garda, **fatta eccezione per i banchi di generi alimentari**;

- **LA SOSPENSIONE DEL COMMERCIO SU POSTEGGI ISOLATI** del giovedì pomeriggio nella Frazione di Centenaro, **fatta eccezione per i banchi di generi alimentari**;

- lo spostamento temporaneo – sino a vigenza della presente ordinanza – del posteggio n. 39 da Piazza Vittorio Emanuele II a Via Repubblica;

- **IL RISPETTO DELLE SEGUENTI CONDIZIONI E PRESCRIZIONI:**

MERCATO SETTIMANALE (esclusivamente banchi del settore alimentare)

a) - area per lo svolgimento del mercato : Piazza Matteotti e tratto di Via Repubblica antistante Piazza Matteotti;

- numero posteggi alimentari: n. 12 (n. 11 commercio su aree pubbliche su posteggio e n. 1 posteggio riservato a produttori agricoli);

- numero operatori per ogni posteggio: massimo 2;

- capienza massima di persone (clienti) contemporaneamente presenti all'interno dell'area: n. 24 persone (*un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani*);

POSTEGGI ISOLATI (esclusivamente banchi del settore alimentare)

aa) - area per lo svolgimento dei posteggi isolati: frazione di Centenaro – area antistante il campo sportivo;

- numero posteggi alimentari: n. 4;
- numero operatori per ogni posteggio: massimo 2;
- capienza massima di persone (clienti) contemporaneamente presenti all'interno dell'area: n. 8 persone (*un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani*);

b) organizzazione dell'area destinata a mercato ed al commercio su posteggi isolati:

- verificare, mediante adeguati controlli, l'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
- organizzazione dell'area destinata a mercato ed al commercio su posteggi isolati:
- limitazione del perimetro esterno dell'area di mercato con transenne e nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa;
- segnaletica nei dintorni dell'area di mercato che consenta alla clientela di indirizzarsi verso l'unico varco di accesso;
- indicazioni all'interno dell'area di mercato che orientino la clientela verso il varco d'uscita;
- accesso all'area di mercato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;
- rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;

c) adempimenti a carico degli operatori:

- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.

Ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020, le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020, salvo proroga per effetto di nuove e successive disposizioni di rango superiore.

Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente Ordinanza, quanto previsto dalle disposizioni nazionali e regionali nonché da ulteriori misure urgenti finalizzate al

contenimento del Covid-19.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR di Brescia o ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di decorrenza del presente provvedimento;

DISPONE

- che la Polizia Locale nonché gli altri Organi competenti in materia sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

- che della presente ordinanza, oltre che pubblicata all'albo pretorio on line, ne venga data maggiore pubblicità attraverso Avvisi pubblici e pubblicazione sulla home page del sito del Comune e contestualmente venga trasmessa a:

- Prefetto di Brescia;
- Regione Lombardia – Direzione generale Sicurezza, protezione civile;
- Comando Stazione Carabinieri di Desenzano del Garda
- Commissariato di PS di Desenzano del Garda;
- Comando Polizia Locale di Lonato del Garda.
- Associazioni di categoria.

IL SINDACO

Dott. Roberto Tardani

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa